



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo di Villa di Serio
Via Dosie n. 6 24020 Villa di Serio (BG) tel. ☎ 035.66.24.08 fax. ☎ 035.66.80.06
Scuola Primaria di Villa di Serio – Pradalunga – Cornale
Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio – Pradalunga
www.icvilladiserio.edu.it e-mail: bgic890008@istruzione.it
posta certificata: bgic890008@pec.istruzione.it
C.F.: 95118740166 Codice Meccanografico: BGIC890008

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Delibera n. 48 del Collegio dei Docenti del 12.05.2026

Delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 14.05.2026

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei sistemi e degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) da parte di tutto il personale scolastico, degli studenti e di eventuali soggetti terzi che operano all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono: garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali; definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica; promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA; prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Intelligenza Artificiale (IA)	sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia
Strumenti di IA	Qualunque software, app o servizio che utilizzi algoritmi di intelligenza artificiale, tipicamente per compiti di redazione, riformulazione, correzione e miglioramento di testi, traduzione di testi e parlato tra lingue diverse e di creazione di immagini fantasiose e realistiche
Deployer	Qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola
AI Act 2024/1689	Regolamento europeo che detta le regole di base per progettare, vendere e usare sistemi di Intelligenza Artificiale in tutta l'UE. È la "Costituzione" dell'IA
Allucinazione dell'IA	Produzione di contenuti falsi o fuorvianti presentati come plausibili

BIAS	Distorsione o pregiudizio contenuto nei dati o negli algoritmi che porta l'IA a favorire / penalizzare in modo ingiusto persone o gruppi
Chatbot IA	Strumento di IA che simula conversazioni umane e può fornire spiegazioni, esempi, esercizi e feedback
Classificazione del rischio	Sistema a quattro livelli (inaccettabile, alto, limitato, minimo) che determina quali e quante misure di cautela adottare prima di permettere l'uso di un sistema IA in classe e in segreteria

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. Il regolamento si applica a ogni uso di strumenti di IA:
 - a) in attività didattiche, di valutazione e di progettazione educativa;
 - b) in attività amministrative, organizzative e gestionali;
 - c) in attività extrascolastiche promosse o riconosciute dall'Istituto.
2. L'Istituto promuove prioritariamente l'uso di strumenti di IA integrati in Google Workspace for Education e in altre piattaforme digitali istituzionali, configurate e gestite dalla scuola secondo il Regolamento Google Workspace e uso di strumenti digitali.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità e non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.
4. L'uso di strumenti di IA esterni (ad esempio servizi online accessibili tramite browser o app personali) è consentito solo se:
 - a) compatibile con l'età degli studenti e con le condizioni d'uso del fornitore
 - b) conforme alle indicazioni del Dirigente Scolastico, del DPO e del RSPP in materia di privacy, sicurezza e DVR;
 - c) preventivamente illustrato e approvato a livello di dipartimento o Collegio, se ricorrente e strutturale.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
3. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
7. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
8. I docenti che propongono attività didattiche con strumenti di IA:
 - a) informano gli studenti sulle finalità, i limiti e i rischi degli strumenti usati, esplicitando che si tratta di output generati da IA;
 - b) definiscono criteri chiari su cosa è ammesso o vietato;
 - c) prevedono forme di verifica orale o pratico-laboratoriale per accertare l'effettiva comprensione e padronanza delle competenze dichiarate.

Art. 5 – Uso dell'IA da parte degli studenti

1. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
3. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
4. Per garantire un uso corretto degli strumenti di IA da parte degli studenti all'interno del percorso educativo - didattico, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
 - **compiti, attività assegnate:** lo studente indica se e come ha usato l'IA (es. *breve nota finale: "Ho usato [strumento] per [scopo] e ho revisionato personalmente il contenuto"*);
uso corretto (esempi): *comprendere spiegazioni; generare idee/brainstorming; rivedere bozze; preparare domande di studio; ricevere feedback su chiarezza, coesione e grammatica; esercizi personalizzati;*
uso non corretto (esempi): *consegnare elaborati prodotti integralmente dall'IA; farsi svolgere verifiche o test in tempo reale; aggirare indicazioni del docente su "IA ammessa/non ammessa"*;
 - **lavori di gruppo:** l'uso dell'IA richiede accordo esplicito tra i membri; compiti e responsabilità sono ripartiti equamente; la responsabilità del risultato resta condivisa;
 - **inclusione:** per studenti con BES, e in presenza di PDP/PEI, gli strumenti di IA possono supportare accessibilità (es. sintesi vocale, mappe concettuali, esercizi graduati) nel rispetto delle indicazioni dei Consigli di classe e dei referenti per l'inclusione.

5. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.

Art. 6 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione ha le seguenti finalità:
 - Acquisire competenze pratiche: saper configurare, utilizzare e spiegare le IA usate nella didattica o nella gestione scolastica.
 - Sviluppare consapevolezza critica: comprendere che l'IA non è infallibile, può generare errori o distorsioni, e va sempre supervisionata da persone.
 - Promuovere la trasparenza: spiegare in modo chiaro scopi, benefici e limiti degli strumenti IA adottati, con un linguaggio accessibile anche a chi non ha competenze tecniche.
 - Favorire un uso etico: sensibilizzare sull'importanza di rispettare privacy, dignità e originalità del lavoro scolastico.

Titolo III – Responsabilità, limiti e sicurezza nell'uso dell'IA

Art. 8 – Responsabilità e limiti

1. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
4. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA. L'utilizzo improprio dell'IA può comportare sanzioni disciplinari.
5. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

Articolo 9 – Classificazione e gestione del rischio

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale sono molto diversi tra loro in funzione della loro struttura e dei rischi che comporta il loro utilizzo. Per questo le normative vigenti classificano gli strumenti IA in base al livello di rischio, così da prevedere misure di tutela proporzionate.

La classificazione consente di identificare in anticipo quali strumenti possono mettere a repentaglio la libertà di scelta, la privacy o l'uguaglianza di trattamento degli studenti.

Il Regolamento Europeo (AI Act) definisce questi quattro livelli di rischio:

- **Rischio inaccettabile:** include IA che violano i diritti fondamentali, manipolano la volontà degli utenti o effettuano valutazioni sociali per classificare le persone. L'utilizzo a scuola di questi sistemi è assolutamente vietato.
- **Alto rischio:** comprende IA che trattano dati biometrici, svolgono valutazioni comportamentali, emettono punteggi di performance o intervengono in processi decisionali rilevanti (ad esempio la valutazione del rendimento scolastico automatizzata). L'uso richiede l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, una valutazione documentata da parte del Gruppo di lavoro per l'IA e misure di supervisione attuate dal DPO.
- **Rischio limitato:** include IA che interagiscono con studenti senza raccogliere dati, come chatbot didattici o app che propongono esercizi personalizzati. È richiesta trasparenza sull'uso.
- **Rischio minimo:** riguarda IA con funzioni di supporto basilari, come correttori ortografici, calcolatrici intelligenti, app di sintesi vocale per testi.

Art. 10– Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 11 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, il Gruppo di lavoro per l'IA e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.